



STATUTO Bibanca

Sassari, 27 gennaio 2025

Aggiornamento a seguito Assemblea Straordinaria del 19.12.2024

INDICE

TIT. I DENOMINAZIONE – Sede – Durata – Oggetto sociale	pag. 5
TIT. II CAPITALE SOCIALE – AZIONI	6
TIT. III ORGANI SOCIALI	7
Assemblea	6
Consiglio di Amministrazione	10
Comitato Esecutivo	15
Presidente	16
Collegio Sindacale	17
TIT. IV DIREZIONE GENERALE	19
TIT. V BILANCIO E UTILI	21
TIT. VI RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA	22
TIT. VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto sociale

ARTICOLO 1

1. Bibanca, Società per azioni, già Banca di Sassari S.p.a., risultante dal progetto di ristrutturazione predisposto dalle Casse Comunali di Credito Agrario di Pimentel e di Samatzai, con l'adesione del Banco di Sardegna S.p.A. e della Banca Popolare di Sassari soc. coop. a r.l., approvato ai sensi della Legge 30 luglio 1990 N.218 e del D.Lgs. 20 novembre 1990 N.356, con D.M. del 20 gennaio 1993 N. 436063, è Banca ai sensi del D.Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993.

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede legale in Sassari.
2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

ARTICOLO 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. La Società fa parte del Gruppo bancario "BPER Banca". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società

forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

TITOLO II

Capitale Sociale – Azioni

ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è di euro settantaquattromilioni quattrocentocinquantottomilaseicentosei virgola ottanta (euro 74.458.606,80). Esso è ripartito in n. 49.444.011 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
2. Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono nominative ed indivisibili; ciascuna di esse dà diritto ad un voto.
3. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

ARTICOLO 6

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di legge al riguardo.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.

ARTICOLO 7

1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III del decreto legislativo 1^o settembre 1993 N. 385, ed eventuali successive modificazioni.

ARTICOLO 8

1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società

conformemente alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.

TITOLO III

Organi Sociali

ARTICOLO 10

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché sia consentita l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi nonché la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 11

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale (purché nel territorio nazionale) nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. Sarà tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 12

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

ARTICOLO 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero - in caso di suo impedimento o assenza - da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 29, ovvero - in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo - da persona designata a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, altra persona designata, anche fra i non soci, come indicato nel comma precedente. Nei casi di cui all'art.2375 secondo comma, cod. civ. ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori anche tra i non soci.

ARTICOLO 14

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva il bilancio;
 - nomina e revoca gli Amministratori. Nomina il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti;
 - su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
 - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 1;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
 - approva, in conformità alle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore dei componenti gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo nonché del restante personale;
 - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
 - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 15

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 16

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 17

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

ARTICOLO 18

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e da uno a due Vice Presidenti.

3. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, comprese quelle emanate dalle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

Almeno due degli Amministratori ovvero tre se il Consiglio sia composto da più di sette componenti debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili. Il Consiglio di Amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli amministratori a comprometterne l'indipendenza. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

4. Il Presidente, il Vicepresidente e gli Amministratori durano in carica tre

esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene come segue. L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte dai soci. Le candidature devono, a pena di inammissibilità, essere corredate:

a) da una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma terzo.

Le candidature vengono poste in votazione singolarmente. In caso di parità di voti, si intende eletto il più giovane di età. Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, proclama gli Amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature.

6. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge, integrate da quanto di seguito disposto. Fermo restando quanto previsto dalla legge per il caso in cui venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, può

decidere di non procedere alla loro sostituzione qualora il numero di quelli rimasti in carica non sia inferiore al numero minimo fissato nello Statuto. In tal caso, la successiva Assemblea, qualora non provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti, ridetermina il numero dei componenti del Consiglio.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma terzo, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

ARTICOLO 19

1. Agli Amministratori spetta un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 20

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o in forza del presente Statuto, riservate all'Assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
 - b) approvare e modificare regolamenti interni;

- c) nominare il Presidente e il /i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione, nominare e revocare il Direttore Generale, nonché il Vicedirettore Generale, i Direttori Centrali e i Dirigenti definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
- d) assumere o cedere partecipazioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361 c.c.;
- e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
- f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai contratti vigenti da applicare ai dirigenti;
- g) deliberare - fermo quanto previsto negli artt.26 co.2 e 28 co.2 - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la Società sia chiamata a provvedere;
- h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;
- i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- l) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- m) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- n) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
- o) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- p) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- q) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- r) deliberare sul conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;

- s) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato Esecutivo, ove nominato, e di eventuali altri comitati o commissioni;
- t) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- u) deliberare sulla assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al 2% del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie indicate nel precedente comma devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

ARTICOLO 21

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da due membri del Collegio Sindacale o dal Direttore Generale, e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito del territorio nazionale) e degli argomenti da trattare - con qualsiasi mezzo di telecomunicazione idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento trasmesso per raccomandata, telex o telefax, almeno tre giorni prima della riunione al recapito indicato dai destinatari (Amministratori e Sindaci effettivi).

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa sino al giorno precedente la data della riunione. Anche in difetto di formale convocazione sono regolarmente costituite le riunioni purché vi prendano parte tutti gli Amministratori in carica e siano presenti i Sindaci effettivi e il

Direttore Generale.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale.

ARTICOLO 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci; è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.

ARTICOLO 23

1. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i dirigenti o i quadri direttivi della Società.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.
3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 24

1. Fatti salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forza di legge o di Statuto, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo ove nominato, e al Direttore Generale, fissando i limiti della

delega e i relativi obblighi informativi.

2. In materia di erogazione del credito e gestione corrente il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può delegare poteri deliberativi anche a dirigenti, quadri direttivi e preposti alle dipendenze, singolarmente o riuniti in comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Direttore Generale, che ne informa il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e le periodicità fissate da quest'ultimo.

ARTICOLO 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri.

2. Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto e senza potere di proposta. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è anche Segretario del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 26

1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è investito dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni di cui al precedente art.20 lettera g). Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta successiva.

3. Il Presidente del Comitato Esecutivo riferisce con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 27

1. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza od impedimento, dal componente più anziano di età. Il Comitato si riunisce con la periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, il Direttore Generale.
2. Le modalità di convocazione del Comitato, ove non determinate dal Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale e assistono i componenti del Collegio Sindacale.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale. I verbali delle riunioni del Comitato devono essere firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito e dal Segretario.
6. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 28

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato

funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. In caso di urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, il Presidente può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni di cui all'art.20 lettera g), portando a conoscenza del Consiglio stesso, alla sua prima adunanza, le determinazioni assunte.

ARTICOLO 29

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente. Qualora siano nominati due Vice Presidenti, ne adempie le funzioni il più anziano di età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del/i Vicepresidente/i, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.

2. La sottoscrizione del Vicepresidente o di uno dei due Vice Presidenti o del Consigliere anziano fanno prova dell'assenza o dell'impedimento, rispettivamente, del Presidente e del/i Vicepresidente/i.

ARTICOLO 30

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, nominato e funzionante ai sensi di legge. Sono inoltre nominati due Sindaci supplenti. Esso dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

2. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; esercita i poteri ed adempie a tutte le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

4. Il Collegio Sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti

6. i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IV

Direzione Generale

ARTICOLO 31

1. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Il Direttore Generale è il capo del Personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe

conferitegli. Partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo ove nominato ed assiste a quelle dell'Assemblea.

3. In particolare, il Direttore Generale:

- a. provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b. può ordinare ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società;
- c. provvede all'attività istruttoria nella materia dell'erogazione del credito, proponendo al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, l'assunzione delle relative decisioni;
- d. provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari;
- e. firma la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione; tale potere può essere delegato
- f. dal Direttore Generale, anche in via continuativa, a dipendenti della Società;
- g. consente la cancellazione delle ipoteche o le surrogazioni a favore di terzi, nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari, dopo che abbia accertato che il credito sia integralmente estinto;
- h. in caso di urgenza, provvede alla richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari alla tutela delle ragioni della Società, con facoltà di nominare i relativi difensori e procuratori alle liti.

4. Al Direttore Generale competono, oltre i suddetti poteri, entro determinati limiti di importo fissati dal Consiglio di Amministrazione, poteri decisionali in materia di concessione di fidi e di gestione corrente.

ARTICOLO 32

1. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vicedirettore Generale, se nominato.
2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore Generale, se nominato, ovvero dal Dirigente di grado più elevato e in caso di parità di grado, da quello più anziano di età.
3. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

TITOLO V

Bilancio e utili

ARTICOLO 33

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si seguono le disposizioni di legge.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti:
 - a) al fondo di riserva legale, in misura pari al 5 per cento, sino a che il fondo non abbia raggiunto 1/5 del Capitale Sociale;
 - b) ad un apposito fondo di riserva straordinaria in misura non inferiore al 15 per cento degli utili, e nella misura del 20 per cento dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto 1/5 del Capitale Sociale.La restante parte degli utili netti potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, cumulativamente o alternativamente:
 - a) alla formazione ed all'incremento di altri fondi di riserva;
 - b) alla distribuzione fra tutte le azioni.
3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VI

Rappresentanza Legale e firma

ARTICOLO 34

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti con mandato anche generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.29.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale, per le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione, e per quelle ad esso attribuite dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma, sempre nei limiti suddetti, spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.32.
3. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente ed il Direttore Generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Banca per singole operazioni o affari.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 35

1. Il recesso dei soci dalla Società è disciplinato dalla legge. Esso non può aver luogo per i soci assenti, dissenzienti o astenutisi in sede di approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione.
3. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i

compiti e l'emolumento.

ARTICOLO 36

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al Codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Bibanca S.p.A.

Capitale sociale € 74.458.606,80 i.v.

Sede Legale: viale Mancini, 2 – 07100 Sassari

Codice ABI: 5676.2

Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro Imprese di Sassari: n. 01583450901

Società appartenente al GRUPPO IVA BPER Banca Partita Iva 03830780361

Albo delle Banche: n. 5199

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Albo dei Gruppi Bancari: n. 5387.6

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.